



Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 ottobre 2007¹ sul registro di commercio è modificata come segue:

Art. 10 Deroghe

¹ Non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l'articolo 936 CO:

- a. il numero AVS;
- b. la corrispondenza relativa a un'iscrizione;
- c. le copie dei documenti d'identità;
- d. le comunicazioni e i documenti rilasciati e trasmessi nell'ambito dell'esame delle interdizioni di esercitare un'attività secondo l'articolo 928a capoversi 2^{bis}-2^{quater} CO.

² Le copie dei documenti di cui all'articolo 62 possono essere consultate soltanto dalle autorità federali e cantonali.

Art. 14a cpv. 1^{bis}

^{1bis} Provvede affinché, in caso di consultazioni individuali via Internet, si possano effettuare ricerche in particolare sulla base di nomi o di numeri personali non significanti della banca dati centrale delle persone.

¹ RS 221.411

Art. 19 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se l'interdizione di esercitare un'attività figurante nell'estratto 3 per autorità (art. 39 in combinato disposto con art. 47 lett. e della legge del 17 giugno 2016² sul casellario giudiziale [LCaGi]) risulta poco chiara, l'UFRC può chiedere al tribunale, nell'ambito dell'esame di cui all'articolo 928a capoverso 2^{bis} CO, di fornire chiarimenti scritti.

Art. 24c Iscrizioni in elenchi pubblici di autorità svizzera

Se l'iscrizione presuppone l'autorizzazione di un'autorità svizzera e quest'ultima tiene un elenco pubblico degli enti giuridici autorizzati, l'autorizzazione non va documentata. L'ufficio del registro di commercio comprova l'esistenza dell'autorizzazione consultando l'elenco.

Art. 45 cpv. 1 lett. p

¹ L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:

- p. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);

Art. 62 Rinuncia a una revisione limitata

¹ Le società anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all'ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l'iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:

- a. la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;
- b. la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all'anno;
- c. tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.

² Tale dichiarazione contiene la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia ed è firmata da almeno un membro del consiglio d'amministrazione. Sono allegati alla dichiarazione:

- a. una copia del conto annuale dell'esercizio precedente approvato dall'assemblea generale;
- b. un estratto del verbale riguardante l'approvazione del conto annuale;
- c. una copia della relazione di revisione; e
- d. la dichiarazione di rinuncia degli azionisti o il verbale dell'assemblea generale.

³ La dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione.

⁴ Se del caso, il consiglio d'amministrazione adegua lo statuto. La società notifica la cancellazione o l'iscrizione dell'ufficio di revisione all'ufficio del registro di commercio.

⁵ L'ufficio del registro di commercio ingiunge alla società, di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione, se:

- a. riceve dalle autorità fiscali cantonali la comunicazione che una società non ha prodotto i suoi conti annuali (art. 112 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta);
- b. determinate circostanze lasciano presumere che i presupposti per la rinuncia a una revisione limitata non siano più adempiuti.

⁶ Se la società non rinnova la dichiarazione di rinuncia o non notifica alcun ufficio di revisione, l'ufficio del registro di commercio deferisce il caso al giudice (art. 939 CO).

Titolo dopo l'articolo 65

Sezione 11: Trasferimento di azioni di società operate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili

Inserire dopo il titolo della sezione 11

Art. 65a

¹ In particolare i seguenti indizi possono sollevare il sospetto che il trasferimento di azioni sia nullo (art. 684a CO):

- a. diversi fatti iscritti, segnatamente lo scopo, la sede, la ragione sociale o i membri del consiglio di amministrazione sono stati modificati simultaneamente o successivamente;
- b. un trasferimento nullo di azioni è stato effettuato presso un'altra società con lo stesso domicilio legale;
- c. le persone che notificano un trasferimento di azioni, erano già coinvolte in un trasferimento nullo di azioni;
- d. terzi rendono verosimile l'esistenza di un trasferimento nullo di azioni.

² Su diffida, la società deve fornire all'ufficio del registro di commercio:

- a. il conto annuale dell'esercizio precedente firmato;
- b. una copia della relazione di revisione, se la società dispone di un ufficio di revisione.

³ Gli articoli 152 e 152a si applicano per analogia alla diffida dell'ufficio del registro di commercio e l'articolo 153 si applica per analogia al rifiuto d'iscrizione.

³ RS 642.11

Art. 68 cpv. 1 lett. q

¹ L'iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti:

- q. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);

Art. 73 cpv. 1 lett. r

¹ L'iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti:

- r. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);

*Titolo dopo l'articolo 82***Sezione 5:****Moneta del capitale sociale, revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione, trasferimento di quote sociali di società ooperate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili***Art. 83*

Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla moneta del capitale sociale, alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento, alla cancellazione della società a garanzia limitata e al trasferimento di quote sociali di società ooperate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili.

Art. 87 cpv. 1 lett. m

¹ L'iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazioni seguenti:

- m. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);

Art. 152 cpv. 1

¹ Nei casi di cui agli articoli 928a capoverso 2^{quater}, 934 capoverso 2, 934a capoversi 1 e 2, 938 capoverso 1 e 939 capoverso 1 CO, l'ufficio del registro di commercio in giunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Allegato
(n. 2)

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 19 ottobre 2022⁴ sul casellario giudiziale è modificata come segue:

Inserire prima del titolo del capitolo 7.

Art. 61a Comunicazione all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio
(Art. 64a LCaGi)

¹ La banca dati centrale delle persone di cui all'articolo 928*b* del Codice delle obbligazioni⁵ comunica trimestralmente a VOSTRA, mediante un'interfaccia elettronica, un elenco aggiornato dei numeri AVS delle persone ivi registrate con il loro numero AVS.

² Sulla base di tale elenco, il giorno successivo VOSTRA comunica all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio, mediante la stessa interfaccia, i dati seguenti in forma strutturata:

- a. indicazioni concernenti la comunicazione:
 1. il titolo dell'avviso (allegato 5 n. 1.2),
 2. la descrizione del mandato (allegato 5 n. 1.3),
 3. la data di creazione dell'avviso (allegato 5 n. 1.4),
 4. il destinatario dell'avviso (allegato 5 n. 1.5.1);
- b. indicazioni concernenti una vigente interdizione di esercitare un'attività disposta nei confronti della persona interessata:
 1. indicazioni personali:
 - il numero AVS (allegato 1 n. 1.1.1),
 - l'ID incarto (allegato 1 n. 1.4.1);
 2. indicazioni concernenti la sentenza originaria o la decisione successiva, in cui è stata disposta l'interdizione di esercitare un'attività:
 - la data della sentenza (allegato 2 n. 1.1) e il numero dell'incarto (allegato 2 n. 1.3), oppure
 - la data della decisione (allegato 3 n. 1.1) e il numero dell'incarto (allegato 3 n. 1.3);
 3. indicazioni concernenti l'interdizione di esercitare un'attività:

⁴ SR 331

⁵ SR 220

-
- la designazione dell'interdizione (allegato 2 n. 3.1 o allegato 3 n. 9.1),
 - il contenuto attualmente in vigore dell'interdizione come da dispositivo della sentenza (allegato 2 n. 3.4.4.1.2 o allegato 3 n. 9.2, 24.2 e 25.2),
 - la data prevista per la fine dell'interdizione (allegato 2 n. 3.4.4.2.5 o allegato 2 n. 9.2),
 - data e ora dell'iscrizione (allegato 2 n. 1.9.1.1 o allegato 3 n. 1.6.1.1).